

Comunicato n. 529

Bologna, 3 giugno 2024

Ai docenti dell'IIS Belluzzi-Fioravanti

Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione degli studenti e delle studentesse NAI

Come previsto dal regolamento (DPR 122 del 22 Giugno 2009), i “*minori di cittadinanza non italiana ... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*” gli studenti NAI **hanno diritto quindi a una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva** sulla base di criteri stabiliti dal CdC. In riferimento alle indicazioni sulla valutazione presenti nelle Linee Guida del 2014 inoltre si propone che, nel secondo quadrimestre, in vista dello scrutinio finale, ciascun docente possa valutare gli studenti e le studentesse NAI nella propria disciplina, in accordo con quanto predisposto nel PSP.

Si ricorda inoltre che è necessario **adottare una valutazione formativa e orientativa** piuttosto che sommativa, una valutazione che quindi ponga l'accento sul processo di acquisizione piuttosto che sul risultato, tenendo conto dei seguenti indicatori di valutazione:

1. Percorso scolastico pregresso
2. Situazione di partenza e progressi
3. Frequenza e risultati nell'apprendimento della lingua L2
4. Risultati ottenuti nei percorsi disciplinari previsti
5. Il potenziale e lo stile cognitivo
6. Gli interessi e le attitudini
7. La motivazione
8. La partecipazione
9. L'impegno e la progressione nell'apprendimento

Il lavoro svolto dagli studenti nei corsi di alfabetizzazione o di potenziamento dell'italiano **deve inoltre essere tenuto in considerazione e registrato** dal docente di lettere, concorrendo alla valutazione finale degli studenti NAI o con BES per svantaggio linguistico.

Si può derogare alla valutazione finale degli studenti e delle studentesse NAI, qualora questi fossero stati inseriti tardivamente a scuola (ad esempio negli ultimi mesi prima della fine dell'anno scolastico) o qualora vi siano state delle sovrapposizioni ripetute delle discipline di studio con le ore previste per l'alfabetizzazione non consentendo quindi al docente di portare avanti un'attività didattica continuativa.

Nella valutazione è importante considerare la presenza di un eventuale percorso di riorientamento. Ad esempio, qualora lo studente fosse già stato inserito in un altro percorso formativo sarebbe importante procedere con una deroga d'ufficio anche qualora non vi fossero i requisiti per finalizzare lo scrutinio.

Si raccomanda infine un'attenzione particolare agli studenti e alle studentesse NAI inseriti nel biennio affinché questi anni possano rappresentare per loro un'opportunità di adattamento all'interno di un ambiente tutelato.

La bocciatura in questi casi va ponderata con massima cautela e contemplata solo in casi di estrema difficoltà.

Per il secondo biennio, la bocciatura per gli studenti e le studentesse NAI è possibile, purché siano state messe in atto tutte le misure previste dal PSP o dal PDP/PFI ed è da intendersi sempre in un'ottica di funzionalità rispetto al percorso formativo dello studente.

Per qualsiasi ulteriore dubbio, necessità o segnalazione si può fare riferimento alla referente NAI, la prof.ssa Chiara Calderone, scrivendo all'indirizzo referenteNAI@belluzzifioravanti.it.

Riferimenti legislativi

Art.4 comma 2d del regolamento attuativo della Legge n.9 del 20/1/1999 sull'elevamento dell'obbligo scolastico: “promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso un'adeguata personalizzazione del curriculum, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali, e linguistiche presenta particolari difficoltà”.

Art.13 comma 1 del DPR n. 275 dell'8/3/1999 contenente il regolamento in materia di autonomia scolastica. “Fino alla definizione dei curricoli si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento riorganizzando i propri percorsi didattici secondo le modalità fondate su obiettivi formativi e competenze”.

Art.2 del DM n.179 del 19/7/1999 sulla prosecuzione sperimentazione autonomia scolastica: “ Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare la riorganizzazione dei percorsi scolastici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi e competenze”.

DPR N.75 artt. 4, 8, 10, 17 Regolamento per l'autonomia didattica organizzativa e della ricerca

CM n. 85/2004 Indicazioni per la valutazione degli alunni e certificazione delle competenze

Artt. 115 e 116 del T.U.

D.L.vo n. 59/2004 artt.8 e 11

Indicazioni nazionali per i piani di studi personalizzati

Prontuario per la somministrazione delle prove INVALSI e relative circolari.

L.53/2003 personalizzazione degli insegnamenti.

Dicembre 2006 La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri (Osservatorio Nazionale del MIUR).

2012 Indicazioni Nazionali per il Curricolo: educazione interculturale.

2014 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93